



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

<input type="checkbox"/>	Trasmessa/Ritrasmissa al CO.RE.CO.
il	Nr. Prot.
il	Nr. Prot.

C O P I A

3

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.**

8 del 26/03/2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE: MODIFICA.

Cod. Ente : 10767 9

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA/SECONDA convocazione in data 26/03/2004 alle ore 21:00.

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, nella residenza municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LANFRANCHI ALESSANDRO	S	ZORZA GIANPAOLO	S	MERLO GIUSEPPE	N
GENZINI LUCIA	S	MONTINI GIOVANNI	S	NAVA PIERLUIGI	N
GINELLI PATRIZIO	S	TIRONI SERGIO	S	SPITTI GUIDO	N
MASSERONI GIANLUIGI	S	DOMANESCHI DARIO	S		S
MOMETTO ROSALBA	N	PORTESANI GIUSEPPE	S		S
BOLSI GIUSEPPE	S	TELO' ANGELO	N		S
GABURRI BRUNO	S	FERRARI MAURO	N		
TOTALE Presenti		11	TOTALE Assenti		6

Assenti Giustificati i signori :
MOMETTO ROSALBA

Assenti Non Giustificati i signori :
TELO' ANGELO, FERRARI MAURO, MERLO GIUSEPPE, NAVA PIERLUIGI, SPITTI GUIDO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. LANFRANCHI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE: MODIFICA.**

Si da' atto della presenza in aula dell'Assessore Esterno Brignani Vanni che ha diritto di parola ma non di voto.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno affermando che in sede di rinnovo di contratti cimiteriali sono emerse particolarita' che hanno portato il Responsabile del Servizio Tecnico a formulare la proposta di modifica di alcuni articoli del vigente Regolamento Cimiteriale. Legge quindi la relazione dell'Arch. Marta Bodini, Responsabile del Servizio Tecnico, che fa parte della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale.

Interviene il Consigliere Gaburri affermando che gli sbagli fatti in passato non si possono far pagare alla gente.

Il Sindaco, rispondendo al Consigliere Gaburri, ribadisce che le modifiche apportate al Regolamento sono state fatte proprio per andare incontro ai cittadini.

Interviene il Consigliere Tironi facendo rilevare che, a suo parere, l'Amministrazione va cosi' incontro agli utenti nel rinnovo dei contratti cimiteriali scaduti poiche' le tariffe da applicare in tali casi saranno quelle vigenti alla data della scadenza del contratto originario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i vari interventi;

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n.34 del 30/09/1998 è stato approvato il Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale;
- che con propria deliberazione n.43 del 22/09/1998 sono stati accolti i rilievi dell'Organo di Controllo, divenuta esecutiva in data 05/10/1998;
- che con propria deliberazione n.48 del 28/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, e' stato modificato l'art.83 "Modalita' costruttive delle sepolture";
- che con propria deliberazione n. 21 del 15/05/2002, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano le modifiche agli articoli n.79 e n.90 del Regolamento comunale del servizio cimiteriale;

RILEVATA la necessita' di apportare le modifiche al Regolamento comunale del servizio cimiteriale, come di seguito indicate:

MODIFICA DELL'ART.79:

L'articolo 79, nella nuova formulazione, completa quella approvata nel 2002, inserendo, tra le tipologie di sepolture private previste, le c.d. "tombe giardinetto", presenti nel cimitero comunale ma non oggetto di specifica regolamentazione. Tale inserimento si coordina con l'art.90, che individua la durata della concessione delle "tombe Giardinetto" ed estende a tale tipologia di sepoltura la disciplina delle c.d. "tombe di famiglia";

MODIFICA DELL'ART.83:

Il testo proposto per l'articolo 83, che rappresenta una riformulazione della vecchia norma, precisa che la concessione ha decorrenza dalla data della stipula e non dalla tumulazione della salma, prevedendo la personalità del diritto di sepoltura, l'incedibilità e la sua durata (trentennale). L'articolo stabilisce, inoltre, in accordo con l'esigenza segnalata dall'Amministrazione, di sfruttare al meglio la disponibilità di spazi all'interno del cimitero comunale, l'impossibilità di procedere alla stipula di concessioni di sepoltura in favore dello stipulante o, comunque, di persone ancora in vita, con la sola eccezione del coniuge superstite, al quale viene data la facoltà di rendersi concessionario del loculo accanto a quello destinato al coniuge deceduto. In tale ipotesi, però, viene posto a carico degli eredi l'obbligo, al momento del decesso del coniuge già titolare del diritto di concessione, di prorogare la concessione stessa per il periodo di tempo necessario al completamento del trentennio dalla tumulazione della salma;

INTRODUZIONE DELL'ART.90 bis:

L'introduzione dell'art. 90 bis risponde, invece, all'esigenza di regolamentare le molteplici situazioni instauratesi a seguito del mancato rinnovo delle concessioni alla loro scadenza. In particolare si è ritenuto necessario specificare che il periodo di tempo di occupazione o di disponibilità della sepoltura non assistito da concessione, comporta la possibilità, per il Comune, di richiedere un indennizzo commisurato alle tariffe vigenti all'epoca dell'occupazione o della disponibilità, maggiorato degli interessi legali. La nuova norma individua la possibilità per i titolari o gli aventi causa dagli originari titolari di concessioni scadute e mai rinnovate, di procedere, per una sola volta, alla stipula di una nuova concessione di sepoltura per i periodi di tempo inferiori a quelli previsti dal vigente regolamento, in ogni caso pari ad almeno dieci anni e sempre per anni multipli di cinque, con un massimo di venticinque per i loculi e cinquantacinque per le c.d. "tombe giardinetto";

Tutto ciò premesso visto e considerato

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10 e astenuti n. 1 (Gaburri) espressi per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e n.10 consiglieri votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche degli articoli 79, 83 e l'inserimento dell'art.90 bis "Concessioni scadute e non rinnovate" del vigente Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale, così come evidenziate negli allegati A, B, C e D che formano parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico.

ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE C.C.
N. 8 DEL 26.03.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arcuri Anna Maria Bianca

TESTO VIGENTE

Art. 79

Sepulture private

“ Sepulture private – Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, durata della concessione anni 99 dalla data del contratto di concessione;
- b) aree per tumuli o tombe giardinetto, durata della concessione anni 60 dalla data del contratto di concessione;
- c) forni o loculi individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;
- d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;”

TESTO MODIFICATO

Art. 79

Sepulture private

“ Sepulture private – Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, durata della concessione anni 99 dalla data del contratto di concessione;
- b) aree per tumuli o tombe giardinetto, durata della concessione anni 60 dalla data del contratto di concessione;
- c) loculi individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;
- d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;”

ALLEGATO "B" ALLA
DELIBERAZIONE C.C.
N. 8 DEL 26.03.2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arcuri Anna Maria Bianca

TESTO VIGENTE

Art.83

"Modalità costruttiva delle sepolture"

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D:P:R: 285/90, seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Responsabile del Servizio competente, analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

E' in facoltà del coniuge vivente richiedere, unitamente alla concessione di un loculo per il coniuge deceduto, altro loculo accanto al primo per sé stesso.

Ad eccezione del caso di cui al comma precedente, non è consentita la prenotazione di nicchie, ossari e loculi.

Le salme devono rimanere nei loculi o nei tumuli almeno per 30 anni, pertanto per le sepolture acquistate e non utilizzate subito, perché ancora in vita il destinatario, il concessionario o i familiari, dovranno versare al Comune all'atto della tumulazione un importo suppletivo di concessione pari a 1/30 per ciascun anno o frazione non fruito, da calcolarsi in base alla tariffa di concessione vigente al momento della sepoltura.

TESTO MODIFICATO

Art.83

“Loculi individuali e nicchie ossario”

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90, seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità, analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia ossario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

E', però, riservata agli eredi od agli aventi titolo, la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto concessorio previsto all'epoca del rinnovo.

Non è consentita la concessione di loculi a persona vivente ad eccezione del caso del coniuge che può richiedere, unitamente alla concessione di un loculo per il coniuge deceduto, altro loculo accanto al primo per sé stesso.

In tale ipotesi, dovendo le salme rimanere nei loculi per almeno per 30 (trenta) anni, gli eredi o gli aventi titolo, saranno tenuti a prorogare la concessione per il numero di anni necessario a completare il trentennio dalla data di tumulazione della salma, versando un diritto concessorio suppletivo di importo pari ad 1/30 (un trentesimo) del diritto di concessione previsto alla data della sepoltura per ciascun anno o frazione di esso e fino al completamento del trentennio.